



## **ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI VERBALE RELATIVO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI**

Alle ore 16,50 del giorno 01 ottobre 2020, presso la sala Teatro del Centro Congressi Belluno (Giovanni XXIII Piazza Piloni n. 11), si svolge l'assemblea straordinaria dei soci convocata per "l'Approvazione del nuovo Statuto" (nel rispetto del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n 117). Presiede la riunione la vicepresidente dell'associazione Gianna Tamburlin e funge da segretaria la rappresentante del Consiglio Direttivo Elena Svaluto Moreolo.

Accertata la presenza del numero legale prevista dallo Statuto (la metà dei tesserati + 1), constatato che in sala sono convenuti 48 associati su 71 (vedi elenco presenze allegato), la presidente proclama l'assemblea regolarmente costituita.

In apertura di seduta ringrazia i presenti per la partecipazione sottolineando la necessità di rendere valido il nuovo Statuto in data odierna.

Riferisce che nei mesi scorsi Adriana Stragà e Edi Prosdocimo hanno esaminato attentamente lo Statuto sulla base delle linee guida indicate dall'AVO Regionale, la supervisione del Direttore Responsabile del Centro Servizi di Belluno Dr. Nevio Meneguz e hanno redatto il nuovo Statuto, consegnato in copia a ogni socio.

Prima di procedere con la disanima dello stesso, ricorda Gioconda Case e Vilma De Salvador, le due volontarie recentemente decedute, esprimendo un vivo ringraziamento per il servizio a lungo prestato per l'AVO e per la comunità.

Successivamente, sentita l'Assemblea sull'illustrazione dello Statuto, accoglie la proposta di leggere e commentare gli articoli che prevedono modificazioni significative, con l'impegno degli associati stessi, di rivedere singolarmente anche tutti gli altri articoli; dà quindi la parola a Adriana Stragà.

Adriana, commentando l'Art.1, spiega che l'AVO da associazione Onlus è diventata ODV, organizzazione di volontariato, e che, essendo una piccola associazione, non ha bisogno di richiedere il riconoscimento giuridico da parte dello Stato.

Dopo passa all'Art. 5 "Finalità e attività" facendo presente che in questo articolo sono indicate anche attività che attualmente non competono ai volontari AVO i quali svolgono il loro servizio esclusivamente nelle strutture sanitarie. Specifica che si tratta di attività che potrebbero essere effettuate e precisa che, essendo già contemplate dallo Statuto, non sarà necessario convocare l'assemblea straordinaria per eventuali integrazioni e poi passare all'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

Adriana procede con la lettura dell'Art. 6 "Ammissione" e si sofferma sulla differenza tra volontari (soci che prestano il loro servizio di volontariato) e associati (persone che fanno parte dell'associazione perché versano la quota associativa).

Spiega che fino all'anno scorso gli aspiranti volontari dovevano frequentare il corso annuale, essere sottoposti a un primo colloquio alla presenza di una psicologa, svolgere il servizio di tirocinio sotto la guida di un volontario esperto, sostenere un colloquio finale e, una volta ammessi, versare la quota associativa, mentre con il nuovo Statuto, gli interessati, dopo tre mesi e in regola con la quota associativa diventano soci, previa delibera del Consiglio Direttivo. Di seguito illustra l'Art. 7 "Diritti e doveri degli associati"

evidenziando il dovere di rispettare lo Statuto e il regolamento interno, di partecipare alla formazione permanente e alle riunioni di reparto.

Dà lettura dell'Art. 9 "Perdita della qualifica di socio" per morte, recesso o esclusione". Sottolinea l'importanza di mettere per iscritto l'intenzione di recedere e di consegnare il camice alla segreteria. Per quanto riguarda l'esclusione, precisa che la stessa viene deliberata dall'assemblea con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È ammesso il ricorso al giudice ordinario entro sei mesi.

A tale proposito Adriana fa presente che non ci sono più il Collegio dei probiviri e i revisori dei conti.

A questo punto Adriana legge l'Art. 12 "Compiti dell'assemblea" e puntualizza che è lasciata facoltà ai soci, che ne ravvisino la necessità, di redigere un nuovo regolamento interno da sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo.

In seguito esamina l'Art. 15 "Consiglio Direttivo" e fa notare che con il nuovo Statuto i Consiglieri eletti rimangono in carica per 3 anni e possono essere rieletti per 3 mandati. Esprime le proprie perplessità al riguardo ritenendo che sia importante un ricambio nel tempo per non arrivare dopo 12 anni a un Consiglio in cui si trovano tutti componenti nuovi.

Il socio Fulvio Balcon chiede spiegazioni a proposito del numero dei componenti del Consiglio. Adriana ribadisce che nella stesura dello Statuto sono state seguite le linee guida dell'AVO Regionale.

Poi Fulvio rileva l'uso improprio dei termini "responsabili e coordinatori di settore" e chiede con quale criterio vengano designati. Dopo uno scambio di opinioni tra alcuni associati, interviene la presidente dicendo che la nomina spetta al Consiglio Direttivo sulla base dell'esperienza maturata da un volontario e della sua disponibilità ad assumere questo ruolo. Aggiunge che il regolamento interno sarà integrato con i criteri inerenti la nomina dei responsabili e coordinatori di settore.

Quindi Adriana legge l'Art. 16 "Il Presidente" e l'Art. 22 "Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio".

Informa che durante il periodo del lockdown il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno elargire la somma di 1000 € a favore di un progetto dell'ospedale San Martino di Belluno. Precisa che in base allo Statuto non sarebbe stato possibile, ma vista l'emergenza della pandemia, il Consiglio ha deliberato per questa erogazione considerandola quale sostegno di attività di interesse generale.

Si passa alla votazione per alzata di mano: 47 associati approvano lo Statuto, mentre il socio Fulvio Balcon esprime parere contrario.

La seduta si chiude alle ore 17.50.

LA PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA  
(Gianna Tamburlin)

LA SEGRETARIA  
(Elena Svaluto Moreolo)

*Gianna Tamburlin*



*Elena Svaluto Moreolo*

REGISTRATO A BELLUNO il 21 OTT. 2020  
n. 1433 serie 3 Liquidati euro ZERO #  
(ESENTE 100%) IL FUNZIONARIO  
*Rosalba Loar*



## STATUTO AVO BELLUNO ODV

---

Belluno, agosto 2020

**ART. 1**  
**(Denominazione e Sede)**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Volontari Ospedalieri - A.V.O. ODV di Belluno", assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale c/o Ospedale S.Martino in viale Europa n. 22 nel comune di Belluno.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'A.V.O ODV di Belluno, con ininterrotta attività dal 1992, è stata regolarmente costituita a norma delle disposizioni del Codice Civile con atto del 06.02.1992 registrato a Belluno il 12.02.1992 al n° 240 - serie 1^.

**ART. 2**  
**(Statuto)**

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3**  
**(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**ART. 4**  
**(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

**ART. 5**  
**(Finalità e Attività)**

L'organizzazione esercita in via esclusiva e principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'AVO ODV di Belluno non avendo scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito sociale e assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, a soggetti deboli, fragili e svantaggiati.

- L'Avo con la partecipazione di tutte le persone di buona volontà, intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psicologici, un servizio qualificato, volontario e gratuito a favore di persone malate, anziane, fragili;
- Fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;
- Esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà sociale, civile e culturale;
- Si affianca alle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, alle strutture territoriali e negli ambiti locali, agli istituti per gli anziani o case di riposo, nei centri sollievo e presso il domicilio dell'anziano. Svolge un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito nell'ambito di apposite convenzioni stipulate tra l'Associazione e gli enti

organizzatori dei servizi sanitari, o socio-assistenziali o altri enti ed istituzioni affini, anche collaborando con altre associazioni di volontariato.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati sono:

- art.5 comma 1 lett. a) D.lgs. 117/2017 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- art.5 comma 1 lett. c) D.lgs. 117/2017 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- art.5 comma 1 lett. u) D.lgs. 117/2017 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- attività nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali od extraterritoriali, per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere contro la sofferenza, l'isolamento, la noia. Tutte le attività, effettuate in stretta collaborazione con il personale medico e paramedico, di accompagnamento e di accudimento della persona nel compimento dei bisogni primari quotidiani, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario;
- servizio di collaborazione con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali, integrandone anche l'attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
- sviluppo e realizzazione di progetti, affiancandosi alle strutture territoriali e negli ambiti locali e anche presso il domicilio di soggetti anziani, svantaggiati, disabili fisici e psichici per collaborare ed integrare, non sostituire, con una presenza amichevole, cosciente e preparata;
- sviluppo, collaborazione e realizzazione di progetti per il sostegno di soggetti anziani, svantaggiati, disabili fisici e psichici tramite la consegna gratuita di derrate alimentari e altri beni (es. vestiario);
- attività all'interno dei Centri Solievo col supporto di una specifica formazione e con il coordinamento da parte di consulenti esperti per svolgere attività di assistenza finalizzate ad assicurare socializzazione e accoglienza, lavorando a sostegno delle abilità cognitive dei soggetti target del progetto attraverso una modalità di relazione compatibile con le problematiche cognitive/comportamentali degli ospiti;
- servizio di trasporto sociale finalizzato a garantire alle persone non autosufficienti e con scarsa autonomia, prevalentemente anziane o disabili l'accesso ai Centri Solievo;
- promozione della cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università;
- attività culturali in ambito sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, e pubblicazioni editoriali ai fini della promozione e diffusione della cultura del volontariato;
- collaborazione, coordinamento e/o sviluppo di progetti, o iniziative di formazione ed informazione con altre associazioni aventi scopi analoghi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

## **ART. 6 (Ammissione)**

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

## **ART. 7 (Diritti e Doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in assemblea se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo competente;
- partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali.

## **ART. 8 (Qualità di volontario)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

All'associato possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall'organizzazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfettario.

#### **ART. 9 (Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario entro sei mesi.

#### **ART. 10 (Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (nei casi e con i vincoli di cui all' art. 30 CTS)
- Organo di revisione (eventuale, fermi i vincoli di cui all'art. 31 CTS)

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **ART. 11 (L'Assemblea)**

L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può avere massimo tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dei convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o di chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail e spedita al recapito risultante nel libro degli associati o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta da almeno 1/10 degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

## **ART.12 (Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- fissa la quota associativa;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'Art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## **ART. 13 (Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

## **ART. 14 (Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **ART. 15 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo dispari di tre membri a un massimo dispari di sette membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'organizzazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Delibera tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- Disciplina l'ammissione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- Determina il programma di lavoro promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- Nomina i responsabili e coordinatori di settore;
- Ratifica gli eventuali provvedimenti assunti dal Presidente in caso di necessità ed urgenza;
- Delibera sulle modalità di corresponsione e calcolo dei rimborsi spese che i volontari possono ricevere;
- Approva i progetti e autorizza il Presidente alla loro gestione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dal Consiglio direttivo assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

#### **ART. 16 (Il Presidente)**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART. 17**  
**(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ART. 18**  
**(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

**ART.19**  
**(Libri sociali)**

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

**ART. 20**  
**(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

**ART. 21**  
**(I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

**ART. 22**  
**(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**ART. 23**  
**(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

**ART. 24**  
**(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 25**  
**(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

**ART. 26**  
**(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

**ART. 27**  
**(Responsabilità ed assicurazione degli associati)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 28**  
**(Responsabilità dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**ART. 29**  
**(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

**ART. 30**  
**(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 31**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**ART. 32**  
**(Norma transitoria)**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore.



AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO TERRITORIALE DI BELLUNO  
All'atto registrato  
il 21 OTT. 2020 al n. 1433  
serie 3. Esatti euro zero  
(Esente)

10

IL FUNZIONARIO

Rosalba Loat